



IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 16 comma 7 punto m), ai sensi del quale il Rettore può "assumere con decreto in via provvisoria, nei casi di assoluta necessità e urgenza, gli indifferibili provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva";
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alle disposizioni per le persone con disabilità e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di Atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e relativi controlli;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivi aggiornamenti;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334 "Regolamento recante modifiche di integrazione al DPR n. 394 in materia di immigrazione";
- VISTI** il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509 recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e le modifiche al Regolamento di cui al decreto del 22 ottobre 2004 n. 270;
- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante le "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'art. 5, comma 4;
- VISTO** il D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla "Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270";
- VISTO** il D.M. del 10 settembre 2010 n. 249, "Regolamento sulla definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. n.62 del 10 marzo 2022 che ha ridefinito i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e i titoli di studio e le attestazioni nazionali sostituendo il D.M. del 7 marzo 2012 n. 3889;
- VISTO** l'elenco degli Enti Certificatori della lingua inglese, progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, consultabile al seguente indirizzo: <http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>;
- VISTO** il Regolamento UE n. 679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018;
- VISTO** l'Avviso della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR del 14 maggio 2025, nel quale sono individuate le date di



- svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'a.a. 2025/2026 ed in particolare, quella relativa al test di accesso al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, coincidente con il 12 settembre 2025;
- VISTA** la nota prot. 10614 del 26 maggio 2025 con la quale il MUR ha richiesto alle Università il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2025/2026, alla quale si è dato riscontro indicando un potenziale formativo di 295 posti totali di cui 20 riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero;
- VISTA** l'Offerta Formativa dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per l'a.a. 2025/2026;
- VISTO** il D.R. n. 262 del 14 luglio 2025 con il quale è stato emanato il bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l'a.a. 2025/2026 nelle more delle disposizioni ministeriali di determinazione: a) del contingente dei posti assegnati alle singole università a.a. 2025-2026; b) delle modalità, dei contenuti delle prove di ammissione e dei programmi al predetto corso di studio; c) delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2025/2026;
- VISTO** il D.M. del 7 agosto 2025 n. 593, con cui sono state definite le modalità e i contenuti delle prove di ammissione e i programmi al Corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2025/2026;
- VISTO** il D.M. del 7 agosto 2025 n. 598 con il quale sono stati determinati i contingenti assegnati alle singole Università per l'a.a. 2025/2026 per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
- RAVVISATA** la necessità e urgenza di procedere all'integrazione del bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l'a.a. 2025/2026 pubblicato con D.R. n. 262 del 14 luglio 2025, con le disposizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali

DECRETA

1. Ai sensi di quanto indicato in premessa, il Bando di concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM85BIS) dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, allegato al D.R. n.262 del 14 luglio 2025 è integrato con *l'art. 1 bis* relativo alle modalità e i contenuti delle prove di ammissione al Corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2025/2026 e con *l'art. 1 ter* relativo ai candidati con invalidità, con disabilità e con diagnosi di DSA.
2. Sono confermati i posti indicati all'art.1 del Bando di cui al D.R. n. 262 del 14 luglio 2025.
3. Tutte le altre disposizioni e scadenze del predetto bando rimangono invariate.

Art. 1 bis:

1. Per l'anno accademico 2025/2026 l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 249/2010 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle



disposizioni del D.M. del 7 agosto 2025 n. 593.

2. La prova d'accesso prevista il **12 settembre 2025 alle ore 11:00** mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
 - a) Competenza linguistica e ragionamento logico;
 - b) Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
 - c) Cultura matematico-scientifica.
4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.
5. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.
6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
 - 1 punto per ogni risposta esatta
 - 0 punti per ogni risposta omessa o errata.
7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 citato in premessa, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
 - a. B1: punti 3;
 - b. B2: punti 5;
 - c. C1: punti 7;
 - d. C2: punti 10.In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.
8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80, salvo quanto previsto al successivo comma 12 e fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, secondo periodo.
9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando.
10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
 - a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e



ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica;

- b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.

11. La graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università, secondo i criteri previsti dai commi precedenti. Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, le università redigono, quindi, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.
12. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati idonei inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando di ateneo, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente mediante la definizione di una ulteriore graduatoria rispetto a quella prevista dal comma 8. In tal caso la predetta graduatoria è costituita dai candidati non idonei che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80. Nella determinazione del punteggio gli Atenei considerano sia il punteggio conseguito a seguito dell'espletamento della prova di cui al comma 2 sia il punteggio derivante dal titolo consistente nella certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1.

Art. 1 ter:

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.
3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia da Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
4. L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
 - a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non



eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;

- b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei - nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Il presente Decreto sarà proposto per la ratifica alle prossime sedute utili degli Organi di Governo competenti.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Mariagrazia Daniela Angelone

La Responsabile
Area Servizi agli studenti
Dott.ssa Antonietta Quartuccio

Il Direttore Generale
Ing. Pietro Foti

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zimbalatti



ALLEGATO A

(Allegato al DM n. 593 del 07-08-2025)

**PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA**

COMPETENZA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO

I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico.

CULTURA LETTERARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFICA

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di:

- a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storicoculturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;
- b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna e contemporanea;
- c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.

CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:

- a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell'informazione);
- b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);
- c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell'energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).